

Si dà atto che, all'appello nominale di inizio seduta delle ore 09:35, sono presenti n. 33 Consiglieri, come risulta dal frontespizio.

Nel corso della seduta entrano i consiglieri De Paulis, Di Berardino, Ciarrocchi, De Luca, Cordoni, Tiberii, Marcozzi e Verna per cui i presenti sono n. 41.

Sono inoltre presenti gli Assessori Agostinelli, Campana, Cozzi, Di Giovangiacomo, Di Sabatino Martina, Di Stefano, D'Ignazio, Marchese, Romanelli, Tassoni.

Il Presidente Puglia concede la parola all'Assessore Cozzi, che relaziona in merito all'argomento in oggetto.

Terminata la relazione, inizia la discussione con l'intervento dei Consiglieri Cavallari, Torelli, Santacroce, Canzio e D'Alberto, ai quali replica l'Assessore Cozzi.

Per dichiarazione di voto interviene il Consigliere Di Bonaventura. Interviene brevemente il Segretario Generale il quale informa che per mero errore materiale nella seconda pagina della proposta di deliberazione è da intendersi ".....il comma 1 anziché il comma 13, 15, 17 ..." come erroneamente trascritto.

Indi, il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione.

Tutti gli interventi sono riportati, in forma integrale, allegati in calce al presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Cozzi e gli interventi dei Consiglieri, che hanno preso parte alla discussione;

Premesso:

- che con deliberazione n. 37, adottata nella seduta del 28 giugno 2011, esecutiva ai termini di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011;
- che con deliberazione n. 375 del 29/9/2011, esecutiva a norma di legge, la Giunta Comunale ha approvato il PEG per l'esercizio finanziario 2011;
- che con deliberazione consiliare n. 73 del 16/9/2003, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/98 e dell'art. 16, comma 3, della L.R. n. 135/99 il regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche;
- che con successiva deliberazione consiliare n. 110 del 5/12/2006, esecutiva ai sensi di legge, venivano apportate modifiche al citato regolamento comunale, al fine di renderlo conforme alle modifiche apportate alla normativa regionale per il commercio su aree pubbliche dalla L.R. n. 10 del 28/3/2006;
- che la normativa regionale per il commercio su aree pubbliche è stata nuovamente modificata dalle LL.RR. nn. 50 del 29/11/2010 e 59 del 22/12/2010;
- che gli operatori commerciali operanti nel mercato settimanale di Colleaterrato Basso hanno richiesto la ristrutturazione dello stesso, atteso che i posteggi assegnati risultano occupati in maniera non omogenea sull'intera piazza Rishion le Zion;

- che con deliberazione consiliare n. 63 del 17/10/2005, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata una mozione di indirizzo politico amministrativo riguardante il mercato settimanale del sabato tesa alla verifica della possibilità di eliminare i veicoli e/o furgoni dalle aree del centro storico;

Preso atto che questa Amministrazione Comunale ha evidenziato la necessità di verificare la fattibilità dello spostamento dei furgoni degli ambulanti del mercato settimanale del sabato dai corsi principali del centro storico;

Considerato che, per tale motivo, con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 375/2011 è stato proposto il progetto obiettivo intersettoriale al fine di esaminare le criticità sia sotto il profilo legale relativamente alla revoca e/o al rinnovo delle concessioni decennali dei posteggi originariamente rilasciate per esercitare l'attività commerciale senza l'utilizzo del mezzo e sia sotto il profilo dei flussi di traffico che interesseranno la città al termine del mercato settimanale;

Atteso che, per tale finalità, si è reso necessario procedere all'individuazione di aree idonee per il parcheggio dei furgoni degli operatori interessati;

Visto che, a seguito di diverse riunioni svolte tra gli uffici comunali interessati dal progetto obiettivo, è stato acquisito il parere del Settore V° - Sez. Mobilità Urbana di cui alla nota prot. n. 61692 del 15/11/2011, con il quale, tra l'altro, è stata anche individuata quale area idonea alla sosta dei mezzi degli ambulanti quella del parcheggio di San Francesco gestito dalla Soc. Mobilità e Parcheggi;

Rilevato che la stessa società si è resa disponibile ad ospitare nel parcheggio di San Francesco gli automezzi degli operatori del mercato settimanale del sabato, previa apposita convenzione da stipularsi con gli stessi;

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno stabilire, per motivi di sicurezza, viabilità e traffico e di decoro cittadino, che in sede di rinnovo delle concessioni decennali dei posteggi di C.so San Giorgio, Via Vescovado, C.so Cerulli e C.so De Michetti, Via S. Antonio e Via Saliceti l'esercizio dell'attività commerciale avvenga senza l'utilizzo di veicoli e/o furgoni;

Ritenuto, infine, di dover apportare alcune modifiche al regolamento comunale per il commercio al dettaglio su aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare n. 73/2003, come successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 110/2006;

Considerato che le modifiche da apportare a tale regolamento sono le seguenti:

- il comma 1 dell'art. 2 viene così sostituito: “ m) Per autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche il provvedimento rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori aventi la concessione di posteggio e quello rilasciato dal Comune nel quale l'operatore, persona fisica o giuridica, ha avviato l'attività in forma itinerante, per il settore o i settori merceologici”;
- il comma 1 dell'art. 2, viene così sostituito: “ o) Per somministrazione di alimenti e bevande l'attività di vendita e di consumo previsti dall'art. 1, comma 3, lett. o), della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11”;
- al comma 1 dell'art. 2 le parole “...dall'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98 ...” sono sostituite dalle parole “...dall'art. 1, comma 5, della L.R. n. 11/08 ...”;

- il comma 2 dell'art. 4 viene così sostituito "L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso dell'autorizzazione di cui al successivo art. 5 e al possesso dei requisiti di cui all'art. 4 bis della L.R. n. 135/99. L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative";
- al comma 4 dell'art. 4 le parole "... la residenza, se persona fisica oppure la sede legale" sono sostituite dalle parole "... persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività";
- l'art. 5 viene così sostituito:
 - 1 Per il rilascio dell'autorizzazione di tipo "A" e di Tipo "B", solo nel caso in cui si intende avviare l'attività in questo Comune, il richiedente deve presentare domanda, in bollo, che deve contenere:
 - a. le generalità del richiedente o, in caso di società, la ragione o denominazione sociale;
 - b. l'indicazione del codice fiscale o partita IVA e, già operatore in attività, il numero di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - c. l'indicazione del settore o dei settori merceologici richiesti;
 - d. gli estremi di identificazione del posteggio richiesto qualora l'operatore non intenda esercitare l'attività in forma itinerante;
 - e. l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 bis della L.R. n. 135/99.
 2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
 3. Uno stesso soggetto può essere titolare di più autorizzazioni per l'esercizio dell'attività mediante utilizzo di posteggio e di non più di un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
 4. Uno stesso soggetto, persona fisica o giuridica, può essere titolare al massimo di due autorizzazioni per l'utilizzo di posteggi nell'ambito dello stesso mercato o fiera solo mediante subingresso.
 5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di posteggio non può essere rilasciata qualora il posteggio richiesto non sia disponibile o quando non siano disponibili altri posteggi. La medesima non è valida se non contiene le indicazioni del posteggio concesso.
 6. Nell'ambito dell'istruttoria delle domande, il responsabile del procedimento applica la procedura degli art. 7 e 8 della legge n. 241/90 e s.m.i.
 7. Il termine per la conclusione del procedimento viene fissato in sessanta (60) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda e, nel caso di spedizione, vale la data del timbro postale. Nel caso in cui entro tale termine non venga comunicato il provvedimento di diniego la stessa domanda si considera accolta".
- all'art. 10 viene aggiunto il seguente comma " Nei posteggi individuati nel centro storico della città, ad esclusione di quelli del settore alimentare di Piazza Verdi, l'esercizio dell'attività commerciale è consentita senza veicoli e/o furgoni, il cui utilizzo è limitato unicamente per accedere al posteggio per lo scarico e il ricarico della merce".

- il comma 4 dell'art. 14 viene così sostituito: “La vendita dei prodotti, in forma itinerante, è soggetta alla previa Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (S.C.I.A.) al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione è può essere effettuata su tutto il territorio della repubblica con decorrenza immediata”;
- al terzo capoverso del 1° comma dell'art. 19 le parole “ ... all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98” sono sostituite dalle parole: “...all'art. 4 bis della L.R. n. 135/99”;
- all'art. 21 la TAV. n. 1 riportante le caratteristiche del mercato di Colleatterrato Bassoviene sostituita dalla tavola allegata alla presente deliberazione sotto la lettera **“B”**, specificando che i posteggi vengono ridotti da n. 18 a n. 8 di cui n. 4 appartenenti al settore alimentare e n. 4 appartenenti al settore non alimentare;
- al comma 7 dell'art. 24 dopo le parole “... società di persone ...” vengono aggiunte le parole “... società di capitali regolarmente costituite o cooperative ...”;
- al primo comma dell'art. 40 la frase “sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98” viene sostituita dalla frase “ ...sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 bis della L.R. n. 135/99”;
- all'art. 40 viene aggiunto il seguente comma: “In caso di subingresso, la concessione di posteggio acquisita ha validità fino alla data di scadenza della concessione decennale del dante causa”.
- al comma 1 dell'art. 42 dopo le parole “... della Legge. n. 3/2003...” vengono aggiunte le parole “ ... e degli artt. 19 bis e 20 bis della L.R. n. 135/99”;

Atteso che, in merito, sono state sentite le Associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale degli operatori del commercio su aree pubbliche;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare n. 73/2003;

Visto il D.Lgs. n. 114/98;

Vista la L.R. n. 135/99 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla competente commissione consiliare;

Con **28** voti favorevoli (Brucchi, Caccioni, Canzio, Cavallari, Ciapanna, Ciarrocchi, Cipollone, Croce, De Remigis, D'Alberto, Di Bartolomeo, Di Bernardino, Di Bonaventura, Di Pasquale, Di Pietro, Di Saverio, Fracassa, Marcozzi, Misticconi, Narcisi, Pompilii, Procacci, Puglia, Quintiliani, Santacroce, Sbraccia, Tancredi, Tiberii), espressi per alzata di mano dai n. **28** consiglieri presenti e votanti, così come il Presidente riconosce e proclama,

DELIBERA

Di approvare le suddette modifiche ed integrazioni apportate al vigente regolamento comunale per la disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare n. 73 del 16/9/2003 che, in allegato "All. A", viene riproposto integralmente;

Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante sotto il profilo contabile.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con **28** voti favorevoli (Brucchi, Caccioni, Canzio, Cavallari, Ciapanna, Ciarrocchi, Cipollone, Croce, De Remigis, D'Alberto, Di Bartolomeo, Di Berardino, Di Bonaventura, Di Pasquale, Di Pietro, Di Saverio, Fracassa, Marcozzi, Misticoni, Narcisi, Pompili, Procacci, Puglia, Quintiliani, Santacroce, Sbraccia, Tancredi, Tiberii), espressi per alzata di mano dai n. **28** consiglieri presenti e votanti, così come il Presidente riconosce e proclama,

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

All."A"

COMUNE DI TERAMO

**SETTORE I – SEZIONE 1.2 ATTIVITA' PRODUTTIVE E
POLIZIA AMMINISTRATIVA**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE
PUBBLICHE**

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

- ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 - DEFINIZIONI
- ART. 3 - COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI
- ART. 4 - ESERCIZIO DELL' ATTIVITÀ
- ART. 5 - RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE
- ART. 6 - DELEGA
- ART. 7 - DURATA DELLE CONCESSIONI
- ART. 8 - NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
- ART. 9 - NORMATIVA IGIENICO SANITARIA
- ART. 10 - VENDITA A MEZZO AUTOVEICOLI

TITOLO II – MERCATI

CAPO I – NORME GENERALI

- ART. 11 – DEFINIZIONI
- ART. 12 – NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI
- ART. 13 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI POSTEGGI
- ART. 14 – POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
- ART. 15 – MIGLIORIA DI POSTEGGIO – CRITERI
- ART. 16 - REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE
- ART. 17 - MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E CALCOLO DEL NUMERO DELLE PRESENZE
- ART. 18 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI - SPUNTA
- ART. 19 – DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DECENNALE DEL POSTEGGIO
- ART. 20 – MERCATI STRAORDINARI

CAPO II – INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI

- ART. 21 – MERCATI: LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE E ORARI
- ART. 22 – REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

TITOLO III – FIERE

CAPO I – NORME GENERALI

- ART. 23 – NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE FIERE
- ART. 24 – CRITERI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
- ART. 25 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI.

CAPO II – INDIVIDUAZIONE DELLE FIERE

- ART. 26 – FIERE: LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE ED ORARI
ART. 27 – REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

TITOLO IV – POSTEGGI FUORI MERCATO

CAPO I – NORME GENERALI

- ART. 28 – POSTEGGI FUORI MERCATO
ART. 29 – REVOCA DELLA CONCESSIONE DECENNALE DEI POSTEGGI ISOLATI

CAPO II – INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO

- ART. 30 – POSTEGGI FUORI MERCATO: LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE ED ORARI

TITOLO V – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

- ART. 31 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
ART. 32 – ZONE VIETATE AL COMMERCIO ITINERANTE
ART. 33 – RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA
ART. 34 – DETERMINAZIONE DEGLI ORARI PER IL COMMERCIO ITINERANTE

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

- ART. 35 – VARIAZIONE, DIMENSIONAMENTO E LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI.
ART. 36 – CONCESSIONI TEMPORANEE
ART. 37 – VALIDITÀ DELLE PRESENZE
ART. 38 - ATTIVITA' STAGIONALI
ART. 39 – ORARI DEI MERCATI E DELLE FIERE
ART. 40 - SUBINGRESSO E REINTESTAZIONE DELL' AUTORIZZAZIONE
ART. 41 – VALIDITÀ DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO NEI MERCATI SETTIMANALI.
ART. 42– SANZIONI
ART. 43 – ABROGAZIONI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche del Comune di Teramo, ai sensi e per gli effetti del titolo X del D.Lgs. n. 114/98 e della L.R. n. 135/99 e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, previa acquisizione del parere delle Associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale degli operatori del commercio su aree pubbliche.

ART. 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) Per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche e su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, con impianti fissati o non fissati permanentemente al suolo.
 - b) Per aree pubbliche le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico.
 - c) Per posteggio la porzione di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
 - d) Per mercato l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi.
 - e) Per posteggio isolato o fuori mercato la porzione di suolo pubblico destinata all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche soggetta a concessione di carattere permanente, periodico o temporaneo.
 - f) Per mercato straordinario l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza assegnazione di posteggio e cioè con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio, fatta salva l'assegnazione di posteggi occasionalmente liberi. I mercati straordinari si svolgono, di norma, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo e possono essere collegati ad eventi particolari.

- g) Per mercato specializzato il mercato istituito con almeno il novanta per cento dei posteggi trattanti merceologia del medesimo genere o affini. Il restante dieci per cento dei posteggi è adibito a funzioni per i consumatori.
- h) Per fiera la manifestazione caratterizzata dall'afflusso nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività
- i) Per fiere specializzate la manifestazione che si svolge a cadenza ultra mensile e con le merceologie elencate per i mercati specializzati.
- j) Per fiera locale la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, a valenza e richiamo prettamente locale o che si svolge al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, le vie o i quartieri. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.
- k) Per presenze in un mercato il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purchè ciò non dipenda da sua rinuncia.
- l) Per presenze effettive in una fiera il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività nella specifica fiera .
- m) *Per autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche il provvedimento rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori aventi la concessione di posteggio e quello rilasciato dal Comune nel quale l'operatore, persona fisica o giuridica, ha avviato l'attività in forma itinerante, per il settore o i settori merceologici;*
- n) Per miglioria la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro, purchè non assegnato.
- o) *Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande l'attività di vendita e di consumo previsti dall'art. 1, comma 3, lett. o), della legge regionale n. 11/08;*
- p) Per concessione di posteggio il provvedimento rilasciato dal Comune, che consente l'utilizzo di un posteggio nei mercati e nel territorio comunale mediante l'individuazione della sua localizzazione, della superficie concessa e dei giorni autorizzati.
- q) Per settore merceologico quanto previsto *dall'art. 1, comma 5, della L.R. n. 11/08* per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori alimentare e non alimentare .
- r) Per spunta l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- s) Per spuntista l'operatore titolare di autorizzazione di tipo A o B che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

ART. 3

COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici, assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo gli uffici competenti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. I commercianti su aree pubbliche possono presentare istanze ed osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità, al Dirigente del settore interessato e/o a quello del Corpo della polizia municipale per motivi inerenti le rispettive competenze in materia di commercio su aree pubbliche.
4. Il Comune può affidare la gestione dei servizi di natura amministrativa, la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei Mercati e delle Fiere, nonché le manifestazioni non sistematiche come i raduni, le rassegne, i trofei e simili, attraverso apposite Convenzioni, ai seguenti soggetti:
 - A. Associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale di operatori del commercio su aree pubbliche .
 - B. Enti pubblici .
 - C. Cooperative e consorzi di operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche.
5. L'affidamento attraverso apposite Convenzioni della gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nonché delle manifestazioni non sistematiche come raduni, rassegne, trofei e simili va effettuato *a titolo non oneroso*.
6. Nei casi di più richieste da parte dei soggetti di cui alle lett. A) – B) e C) il Comune effettua l'assegnazione, in maniera prioritaria e seguendo l'ordine stabilito, ai soggetti di cui alle lett. A) – B) e C) .
7. Nel caso di più soggetti dello stesso Gruppo A) si adotta il principio della maggiore rappresentatività regionale intendendosi per tale quelle Organizzazioni od Associazioni aventi la Sede in ogni Provincia della Regione e che abbiano rappresentanze presso le Camere di Commercio.

ART. 4

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto :
 - A) su posteggi dati in concessione per dieci anni.
 - B) su qualsiasi area purchè in forma itinerante

2. *L'esercizio del commercio su aree è subordinato al possesso dell'autorizzazione di cui al successivo art. 5 e al possesso dei requisiti di cui all'art. 4 bis della L.R. n. 135/99. L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.*
3. *L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.*
4. *L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente, *persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.* L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.*
5. *La concessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse possono essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia B) (ex legge n. 112/1991) riferite a più posteggi e successivamente convertite ai sensi della L.R. n. 135/99, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originariamente rilasciato devono considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. Nell'ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione in proprietà, il dante causa deve indicare, nell'atto di cessione o in successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente trasferire al subentrante.*

ART. 5

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. *Per il rilascio dell'autorizzazione di tipo "A" e di Tipo "B", nel caso in cui si intende avviare l'attività in questo Comune, il richiedente deve presentare domanda, in bollo, che deve contenere:*
 - a) *le generalità del richiedente o, in caso di società, la ragione o denominazione sociale;*
 - b) *l'indicazione del codice fiscale o partita IVA e, già operatore in attività, il numero di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;*
 - c) *l'indicazione del settore o dei settori merceologici richiesti;*
 - d) *gli estremi di identificazione del posteggio richiesto qualora l'operatore non intenda esercitare l'attività in forma itinerante;*
 - e) *l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 bis della L.R. n. 135/99.*
2. *L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.*

3. *Uno stesso soggetto può essere titolare di più autorizzazioni per l'esercizio dell'attività mediante utilizzo di posteggio e di non più di un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.*
4. *Uno stesso soggetto, persona fisica o giuridica, può essere titolare al massimo di due autorizzazioni per l'utilizzo di posteggi nell'ambito dello stesso mercato o fiera solo mediante subingresso.*
5. *L'autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di posteggio non può essere rilasciata qualora il posteggio richiesto non sia disponibile o quando non siano disponibili altri posteggi. La medesima non è valida se non contiene le indicazioni del posteggio concesso.*
6. *Nell'ambito dell'istruttoria delle domande, il responsabile del procedimento applica la procedura degli art. 7 e 8 della legge n. 241/90 e s.m.i.*
7. *Il termine per la conclusione del procedimento viene fissato in sessanta (60) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda e, nel caso di spedizione, vale la data del timbro postale. Nel caso in cui entro tale termine non venga comunicato il provvedimento di diniego la stessa domanda si considera accolta”.*

ART. 6

DELEGA

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante è consentita, su delega, ai dipendenti ed ai collaboratori familiari. Tali soggetti devono essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, qualora il delegato non è indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione, all'organo delegato ad effettuare le verifiche, di copia della comunicazione inoltrata al Comune. Nei soli casi di assenza temporanea, in parte della giornata di mercato o di fiera, non è richiesta la nomina di alcun delegato.
2. Nel caso di Società di Persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività senza nomina del delegato.

ART. 7

DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale disponga di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi sui mercati e, almeno sei mesi prima della scadenza non venga dato preavviso di revoca dell'autorizzazione al titolare della concessione, la concessione stessa si intende rinnovata per ulteriori dieci anni. In tal caso l'Amministrazione Comunale può provvedere a richiedere all'operatore la documentazione integrativa necessaria al rinnovo.
3. Nel caso l'area pubblica su cui insiste il posteggio non sia di proprietà comunale, la durata della concessione è vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Art. 8

NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. E possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non più di un metro, a condizione che ciò non siano di impedimento.
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non creare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
4. E' obbligatorio la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) è considerato assente a tutti gli effetti.
5. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

ART. 9

NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico – sanitario stabilite dalle vigenti leggi, dai regolamenti nazionali e CE e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistano apposite aree attrezzate.
2. L'operatore, sia esso titolare o spuntista, ha l'obbligo di ripulire il proprio posteggio entro l'orario di sgombero stabilito dall'Ente e di conferire i rifiuti negli appositi cassonetti predisposti a tal riguardo.

ART. 10

VENDITA A MEZZO DI VEICOLI

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. E' altresì consentito il mantenimento, nel posteggio, dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente concessi e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

- 3. Nei posteggi individuati nel centro storico cittadino, ad esclusione di quelli del settore alimentare di Piazza Verdi, l'esercizio dell'attività commerciale è consentita senza veicoli e/o furgoni, il cui utilizzo è limitato unicamente per accedere al posteggio per lo scarico e il ricarico della merce.*

TITOLO II - MERCATI

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 11

DEFINIZIONI

1. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinato allo svolgimento dell'attività sia in forma giornaliera che settimanale, quindicinale o mensile.

ART. 12

NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.
2. Quando il giorno previsto per lo svolgimento del mercato coincide con un giorno festivo, lo stesso di norma non si svolge.
3. Le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale possono, almeno dieci giorni prima, fare richiesta per lo svolgimento dello stesso

ART. 13

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI POSTEGGI

1. Il Comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione.
2. In caso di nuova istituzione di mercati o in caso di ampliamento di mercati esistenti o in caso di posteggi resisi disponibili il Comune pubblica sull'Albo Pretorio un regolare Bando contenente l'elenco dei posteggi. Copia del bando va trasmessa, lo stesso giorno della pubblicazione alle Organizzazioni regionali di categoria degli operatori del settore maggiormente rappresentative.
3. Il Bando deve contenere:

- L'elenco dei posteggi da assegnare ripartito per localizzazione, caratteristiche ed identificazione;
 - Il termine di 60 giorni entro il quale gli interessati debbono far pervenire la domanda di cui all'art 5;
 - Il termine entro il quale viene redatta e affissa all'Albo Pretorio la graduatoria, che non può comunque superare i 60 giorni dalla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda di assegnazione di posteggio;
 - Il nominativo del Funzionario Responsabile del procedimento;
 - L'esatta ubicazione dell'Ufficio comunale competente;
 - Il termine (massimo 15 giorni) entro cui gli interessati possono presentare istanza di revisione della graduatoria, che verrà valutata e definita dal Dirigente del Settore competente.
4. Il Comune assegna i posteggi resisi liberi e quelli disponibili a seguito di ampliamento del mercato, sulla base di una graduatoria, formulata secondo i seguenti criteri, posti in ordine prioritario:
- Maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;
 - Anzianità complessiva maturata anche in modo discontinuo dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio su area pubblica.
 - Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n° 59/1963 o alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art . 4 del D.L.gs n. 228 / 2001;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito o alla data di spedizione risultante dal timbro postale o alla data ed al numero di acquisizione all'ufficio protocollo, se presentate direttamente a tale ufficio.
 - Sorteggio.
5. Nei Mercati di Nuova Istituzione i posteggi sono assegnati sulla base dei seguenti criteri posti in ordine prioritario:
- Maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche, anche maturata in modo discontinuo;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito o alla data di spedizione risultante dal timbro postale o alla data ed al numero di acquisizione all'ufficio protocollo, se presentate direttamente a tale ufficio.
 - Sorteggio.
6. Prima della pubblicazione del Bando di cui comma 2 del presente articolo l'Ufficio Attività Produttive provvede ad espletare, fra gli operatori del mercato stesso, una procedura di riassegnazione dei posteggi fra tutti i soggetti interessati che ne facciano domanda con l'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 4.
7. La riassegnazione viene effettuata sulla base di una graduatoria che stabilisce l'ordine di precedenza nella scelta del nuovo posteggio.
8. I residui posteggi rimasti liberi, dopo l'espletamento di detta procedura, sono posti in assegnazione a mezzo Bando.
9. Nel caso di spostamento parziale di mercato che non superi il 40% dei posteggi si procede alla sistemazione mediante graduatoria parziale con i seguenti criteri :
- Anzianità di presenza.
 - Anzianità di iscrizione al Registro Imprese.

- Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito o alla data di spedizione risultante dal timbro postale o alla data ed al numero di acquisizione all'ufficio protocollo, se presentate direttamente a tale ufficio.
10. Ai fini della formazione della graduatoria generale valida nei casi di spostamento o ristrutturazione dei mercati, per presenza si intende il numero di anni di concessione maturati, compresi quelli del cedente in caso di subingresso.

ART. 14

POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1. 1. L'imprenditore agricolo deve comprovare il possesso di tale titolo, ai sensi dell'art. 2 del D.L.gs. n. 228/2001, tramite esibizione di Certificazione attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la CC.I.AA. e deve possedere i requisiti morali di cui all'art. 4 comma 6 del decreto stesso.
2. 2 La vendita al dettaglio su aree pubbliche, da parte dell'imprenditore agricolo, può avvenire mediante utilizzo di un posteggio mercatale. In tal caso è necessario ottenere la concessione dal posteggio, se disponibile, da parte del Comune in conformità alle modalità di assegnazione previste dall'art. 13 del presente Regolamento.
3. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, la concessione di posteggi per una durata che, su richiesta specifica dell'interessato, può essere:
 - a. Decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b. b) Decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno solare, anche se frazionati e complessivamente non superiori a 90 giorni.
4. *La vendita dei prodotti agricoli, in forma itinerante, è soggetta alla previa Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (S.C.I.A.) al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata, su tutto il territorio della Repubblica, con decorrenza immediata.*

ART. 15

MIGLIORIA DI POSTEGGIO – CRITERI

1. Il Comando di Polizia Municipale segnala settimanalmente all'Ufficio Attività Produttive gli assenti e i presenti ai mercati settimanali. L'Ufficio Attività Produttive, nel prendere atto dei posti resisi liberi nei mercati per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati, entro il 31 Marzo ed il 30 Settembre di ciascun anno, provvede ad emettere i bandi per la miglitoria, di cui al successivo comma 2.
2. Entro il secondo mercato del mese successivo alle date riportate nel precedente comma 2, il Comune procede all'emissione di un Bando riservato agli operatori del mercato stesso, concessionari di posteggi, per le miglitorie. Non possono in alcun modo essere variate le dimensioni e/o le superfici dei posteggi interessati alla miglitoria. Il bando viene comunicato entro il secondo mercato del mese a tutti gli operatori.

3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto possono rivolgere domanda scritta al Comune, entro il giorno del mercato successivo (il terzo mercato del mese).
4. I criteri, in ordine prioritario, per miglioria del posteggio sono i seguenti:
 - a. Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato.
 - b. Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.
5. Gli operatori concessionari di posteggio non possono scambiare fra loro i posteggi.

ART. 16

REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1. Ai sensi dell'art. 7 comma 3, della L.R. n. 135/99, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di viabilità e traffico o altri motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, viene individuato secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:
 - Nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, semprechè per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del Bando;
 - Nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
2. Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore.

ART. 17

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E CALCOLO DEL NUMERO DELLE PRESENZE

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 135/99, tenuto conto dei successivi aggiornamenti effettuati sulla base delle presenze ottenute dai singoli operatori concessionari di posteggio.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato, sul posteggio assegnato, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente sul posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente. Nel caso di assenza da giustificare è necessario presentare l'originale del certificato medico entro il decimo giorno successivo all'avvenuta assenza.

4. E' obbligatoria la presenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malore fisico) è considerato assente a tutti gli effetti.
5. Per presenze in un mercato s'intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purchè ciò non dipenda da sua rinuncia.
6. Gli agenti di P.M. incaricati del controllo provvedono ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato e a comunicarle all'ufficio Attività Produttive. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio Attività Produttive.
7. Il mancato utilizzo del posteggio senza alcuna giustificazione dell'operatore, in ciascun anno solare per un massimo di tre giorni di mercato, verrà conteggiato esclusivamente ai fini della revoca dell'autorizzazione di cui al successivo art. 19, e non anche per la formulazione della graduatoria, dei mercati giornalieri e settimanali.

ART. 18

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI (SPUNTA)

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionali liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla L. 29 dicembre 1993, n° 580, per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
3. In caso di decesso, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.
4. L'assegnazione dei posteggi destinati agli imprenditori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
5. L'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
6. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario.

ART. 19

DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DECENNALE DEL POSTEGGIO

1. L'autorizzazione è revocata:
 - Nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga da concedersi in caso di comprovata necessità.
 - Nel caso di decadenza per mancato utilizzo del posteggio, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza giustificata per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - Nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui *all'art. 4 bis della L.R. n. 135/99*;
2. Il rapporto di cui al comma precedente, pari ad un terzo dell'anno solare, si misura con riferimento all'effettivo numero dei giorni nei quali è possibile svolgere l'attività secondo la cadenza periodica del mercato per il quale viene rilasciata la concessione di posteggio.

ART. 20

MERCATI STRAORDINARI

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 marzo di ogni anno e si svolgono con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.
2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.
3. I mercati straordinari possono essere richiesti dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, almeno 30 giorni prima delle eventuali date.
4. La Giunta Municipale, con apposita deliberazione, può autorizzare non più di 3 (tre) mercati straordinari nell'arco dell'intero anno solare.

CAPO II INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI

ART. 21

MERCATI: LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE ED ORARI

Lo svolgimento e l'ubicazione dei mercati, le caratteristiche, le dimensioni e le tipologie dei posteggi, gli orari, sono così stabiliti:

MERCATO GIORNALIERO DI PIAZZA VERDI (MERCATO COPERTO)

SVOLGIMENTO DEL MERCATO: ANNUALE;

CADENZA: GIORNALIERA

GIORNATA DI SVOLGIMENTO: INTERA SETTIMANA

Ubicazione: Teramo – Piazza Verdi – MERCATO COPERTO

Totale dei posteggi: n. 54 di cui:

- ° n. 10 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare;
- ° n. 9 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio per il commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare;
- ° n. 35 riservati agli imprenditori agricoli.

LE CARATTERISTICHE DEL MERCATO SONO RIPORTATE NELLA PLANIMETRIA NELLA QUALE SONO INDICATI:

- ° l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la superficie complessiva;
 - ° i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello non alimentare;
 - ° il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali., nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli.
- Orario: 7.00- 14.00.

MERCATO SETTIMANALE di TERAMO

SVOLGIMENTO DEL MERCATO: ANNUALE;

CADENZA: SETTIMANALE;

GIORNATA DI SVOLGIMENTO: SABATO;

Ubicazione: C.so S.Giorgio – Via Vescovado – P.zza Orsini – C.so De Michetti – C.so Cerulli – L.go Madonna delle Grazie – Via Madre Teresa di Calcutta - Piazza Verdi — Via S. Antonio – Via Saliceti - Piano a raso del Parcheggio S. Francesco (TAV 2) .

Totale dei posteggi: n. 229 di cui

- ° n. 13 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare;
- ° n.211 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare;
- ° n. 5 riservati agli imprenditori agricoli (settore alimentare e non alimentare).

LE CARATTERISTICHE DEL MERCATO SONO RIPORTATE NELLA PLANIMETRIA NELLA QUALE SONO INDICATI:

- ° l'ubicazione del mercato e la delimitazione dell'area di pertinenza;
- ° i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello non alimentare;
- ° il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati agli imprenditori agricoli.

La vendita dei prodotti appartenenti al settore alimentare, di qualsiasi genere, è consentita esclusivamente nei posteggi ubicati in Piazza Verdi.

Sono, comunque, fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori autorizzati alla vendita di prodotti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultino in possesso della concessione di posteggio ubicato in altre aree del mercato settimanale del sabato.

Orario: 7.00 – 14.00 nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre 7.30 – 14.00 nel periodo dal 1° ottobre al 30 marzo.

L'accesso al mercato è consentito fino alle ore 8.00, dopo di che l'operatore viene considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio mediante la procedura della spunta.

Entro 1 ora dalla fine dell'orario di vendita, le aree debbono essere lasciate sgombrere da mezzi e rifiuti.

MERCATO SETTIMANALE DI S. NICOLÒ A TORDINO

- SVOLGIMENTO DEL MERCATO: ANNUALE:
- CADENZA: SETTIMANALE:
- GIORNATA DI SVOLGIMENTO: MARTEDÌ:
- Ubicazione: S. Nicolò a Tordino – area circostante Piazza Progresso;
- Totale posteggi: n. 32 di cui n. 2 riservati agli imprenditori agricoli;

LE CARATTERISTICHE DEL MERCATO SONO RIPORTATE NELLA PLANIMETRIA NELLA QUALE SONO INDICATI:

- l'ubicazione del mercato e la delimitazione dell'area di pertinenza;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati agli imprenditori agricoli;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
- Orario: 7.00 – 14.00 nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre 7.30 – 14.00 nel periodo dal 1° ottobre al 30 marzo.

L'accesso al mercato è consentito fino alle ore 8.00, dopo di che l'operatore viene considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio con la procedura della spunta.

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita, le aree debbono essere lasciate libere da mezzi e rifiuti.

MERCATO SETTIMANALE DI COLLEATTERRATO BASSO

- Svolgimento del mercato: annuale:
- Cadenza: Settimanale:
- Giornata di svolgimento: GIOVEDÌ :
- Ubicazione: COLLEATTERRATO BASSO – PIAZZA RISHION LE ZION.
- Totale posteggi: n. 8 di cui:
- n. 4 del settore alimentare e n. 4 settore non alimentare.

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella TAV B nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato e la delimitazione dell'area di pertinenza;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
- Orario: 7.00 – 14.00 nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre 7.30 – 14.00 nel periodo dal 1° ottobre al 30 marzo.

L'accesso al mercato è consentito fino alle ore 8.30, dopo di che l'operatore viene considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio con la procedura della spunta. Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita, le aree debbono essere lasciate libere da mezzi e rifiuti.

ART. 22

REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

1. Le aree di svolgimento dei mercati, individuate ai sensi del presente regolamento, sono interdette alla circolazione veicolare, in concomitanza con i giorni di svolgimento e con gli orari prestabiliti dal precedente art. 22.
2. Le aree debbono, comunque, essere accessibile oltre che ai mezzi degli operatori, ai pedoni che usufruiscono degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti. Apposite corsie di penetrazione sono previste dal Settore V - Sezione Mobilità Urbana, per l'eventuale accesso ai mezzi di soccorso.

TITOLO III - FIERE

CAPO I NORME GENERALI

ART. 23

NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE FIERE

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che si proceda, per questi ultimi, all'affidamento attraverso apposite convenzioni della loro gestione ad un soggetto esterno in conformità a quanto stabilito dall'art. 16, comma 6 della L.R. n. 135/99 così come modificato dall'art.8 della L.R. n. 10 del 28 / 03 / 2006.
2. L'incaricato dal Comune per il servizio alla fiera provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore matura di volta in volta nella fiera.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, semprechè presente. Nel caso di assenze da giustificare, è necessario presentare l'originale della certificazione medica entro il decimo giorno successivo all'avvenuta assenza.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malore fisico) è considerato assente a tutti gli effetti.

ART. 24

CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. Il Comune rilascia la concessione del posteggio della fiera sulla base di una graduatoria formulata, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - maggiore numero di presenze effettive sulla fiera.
 - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese;
 - ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione risultante dal timbro postale.
2. I giorni di fiera sono considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
3. Le domande di partecipazione, inviate a mezzo raccomandata, devono pervenire al protocollo del Comune o di altro soggetto delegato all'organizzazione, almeno 90 giorni prima della svolgimento della fiera medesima. La graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa.
4. La presenza effettiva in una fiera viene computata a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera.
5. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultano ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste al comma 1 agli operatori presenti.
6. Alle fiere possono partecipare gli operatori provenienti da tutto il territorio nazionale. Uno stesso soggetto non può presentare più domande nella stessa fiera.
7. Uno stesso soggetto, sia esso persona fisica, società di persone o *società di capitali regolarmente costituite o cooperative*, può essere titolare al massimo di due autorizzazioni per l'utilizzo di posteggi, nell'ambito della stessa Fiera, solo mediante subingresso.
8. Nel caso di spostamento parziale di una Fiera, che non superi il 40% dei posteggi, si procede alla sistemazione mediante graduatoria parziale con i seguenti criteri:
 - Anzianità di presenza.
 - Anzianità di iscrizione al Registro Imprese.
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito o alla data di spedizione risultante dal timbro postale o alla data ed al numero di acquisizione all'ufficio protocollo, se presentate direttamente a tale ufficio

ART. 25

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI

1. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento della fiera, non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della stessa, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive nella stessa fiera. A parità di anzianità di presenze si tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese di cui alla L. 29 dicembre 1993 n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di attività esercitata per subingresso mortis causa, si considera l'iscrizione al registro imprese del deceduto.
3. Nelle fiere che si svolgono almeno una volta l'anno, il 100% dei posteggi può essere assegnato per un periodo di 10 anni, rinnovabile, con relativo rilascio dell'autorizzazione a chi vi ha operato almeno tre anni nell'ultimo quinquennio e che ne fa richiesta nei modi e nei termini previsti da apposito bando.

CAPO II

INDIVIDUAZIONE DELLE FIERE

ART. 26

FIERE - LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE E ORARI.

1. Le fiere, in occasione della festività di S. Berardo, dell'Epifania e di S. Giuseppe si svolgono di norma, sentite le Organizzazioni di Categoria maggiormente rappresentative, rispettivamente il 19 Dicembre, il 04 Gennaio ed il 19 marzo di ogni anno.
2. Le caratteristiche delle fiere, l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza, l'eventuale suddivisione in settori merceologici, il numero, il dimensionamento e la dislocazione dei singoli posteggi sono determinati con provvedimento della Giunta Municipale, tenuto conto delle esigenze di viabilità, traffico e di ogni altro interesse pubblico, anche sulla base di progetti da parte di terzi o del comune stesso.
3. Con lo stesso provvedimento di Giunta viene stabilito l'eventuale affidamento della gestione delle Fiere ai soggetti indicati all'art. 3 del presente regolamento.

ART. 27

REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'art. 7 del vigente C.d.S. approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari stabiliti con il provvedimento autorizzativi della fiera stessa.
2. Di conseguenza l'area diviene accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

TITOLO IV - POSTEGGI FUORI MERCATO

CAPO I NORME GENERALI

ART. 28

POSTEGGI FUORI MERCATO

1. I posteggi fuori mercato sono individuati in concomitanza con l'approvazione dei Piani Comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica. La Giunta Municipale, con propria deliberazione, per comprovate necessità di interesse pubblico, può disporre lo spostamento degli stessi.
2. L'assegnazione di tali posteggi avviene su domanda, in bollo, dell'operatore da inoltrarsi al Comune a mezzo raccomandata.
3. All'assegnazione del posteggio, a valenza stagionale o annuale a seconda dei casi, provvede l'ufficio commercio, nel rispetto dei seguenti criteri in ordine di priorità:
 - maggiore anzianità di frequenza del posteggio;
 - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di
 - iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
 - ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione si fa riferimento alla presenza dell'operatore, anche senza assegnazione di posteggio, purchè documentata dall'amministrazione comunale, e poi dall'ordine cronologico di presentazione delle domande risultante dalla data del timbro postale.
5. Nel caso di ulteriore parità, al fine di attribuire nuove opportunità di lavoro e di innovare il comparto, la priorità è attribuita agli operatori più giovani di età inferiore ai 30 anni (in caso di più concorrenti di età inferiore ai 30 anni si procederà al sorteggio).

6. Sono fatti salvi i diritti degli operatori già in possesso di autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico per le aree sopra individuate.

7. L'autorizzazione relativa al posteggio si considera tacitamente rinnovata di anno in anno, previa esibizione all'ufficio commercio della ricevuta di pagamento della COSAP.

ART. 29

REVOCA DELLA CONCESSIONE DECENNALE DEL POSTEGGIO FUORI MERCATO

1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del posteggio in corso d'anno, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

CAPO II INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO

ART. 30

POSTEGGI FUORI MERCATO : LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE ED ORARI

1. Lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi e gli orari sono i seguenti :

UBICAZIONE: TERAMO: P.ZZA ITALIA (CHIOSCHI ADIACENTI VIA PAOLINI)

- Svolgimento dell'attività: annuale
- Cadenza: giornaliera
- Giornata svolgimento: intera settimana
- Totale Posteggi: n. 5
- Settore: Alimentare e non alimentare
- Specializzazione merceologica: per il settore alimentare è consentita esclusivamente la vendita dei prodotti appartenenti alle ex tabelle merceologiche I e VI, per settore non alimentare è consentita esclusivamente la vendita di piante e fiori.

Orario: 7.00 – 23.00

UBICAZIONE: TERAMO – PIAZZALE DEL CIMITERO URBANO (CHIOSCHI)

- Svolgimento : annuale
- Cadenza: Giornaliera
- Giornata di svolgimento: intera settimana
- Totale Posteggi: n. 6
- Settore: Non alimentare
- Specializzazione merceologica: piante e fiori
- Orari: 7.00 – 23.00

UBICAZIONE : TERAMO – VIA DEL CASTELLO (CHIOSCO)

- Svolgimento: annuale
- Cadenza: giornaliera
- Giornata di svolgimento: intera settimana
- Totale Posteggi: n. 1
- Settore: alimentare
- Specializzazione merceologica: frutta e verdura
- Orario: 7.00 – 23.00

UBICAZIONE: TERAMO – PIAZZA GARIBALDI (CHIOSCO RETROSTANTE EX DISTRIBUTORE AGIP)

- Svolgimento: annuale
- Cadenza: giornaliera
- Giornata di svolgimento: intera settimana
- Totale Posteggi: n. 1
- Settore: alimentare
- Specializzazione merceologica: gelati
- Orari: 7.00 – 23.00

UBICAZIONE: TERAMO – PIAZZA GARIBALDI (AREA RETROSTANTE EX DISTRIBUTORE AGIP)

- Svolgimento: 15 ottobre – 31 dicembre
- Cadenza: giornaliera
- Giornata di svolgimento: intera settimana
- Totale Posteggi: n. 2
- Settore: Alimentare
- Specializzazione merceologica: prodotti ortofrutticoli, castagne e frutta secca
- Orario: 7.00 – 23.00

UBICAZIONE: TERAMO – MARCIAPIEDE SCUOLA NOE' LUCIDI E DINANZI ALL'EX DISTRIBUTORE DI BENZINA C/O LARGO MADONNA DELLE GRAZIE

- Svolgimento: 15 ottobre – 31 dicembre
- Cadenza: giornaliera
- Giornata di svolgimento: intera settimana escluso il sabato
- Totale Posteggi n. 2
- Settore: Alimentare
- Specializzazione merceologica: prodotti ortofrutticoli, castagne e frutta secca
- Orario: 7.00 – 23.00

UBICAZIONE: TERAMO – VIA CESARE BECCARIA

- Svolgimento: 15 ottobre – 31 dicembre
- Cadenza: Giornaliera
- Giornata di svolgimento: intera settimana ad esclusione del sabato mattina
- Totale Posteggi: n. 1
- Settore: Alimentare
- Specializzazione merceologica: prodotti ortofrutticoli, castagne e frutta secca
- Orario: 7.00 – 23.00

UBICAZIONE: TERAMO – VIALE MAZZINI (ZONA ANTISTANTE IL MONUMENTO AI CADUTI)

- Svolgimento: annuale

- Cadenza: Giornaliera
- Giornata di svolgimento: intera Settimana
- Posteggi: n. 1
- Settore Alimentare
- Specializzazione merceologica: Vendita di bevande (con i limiti di cui all'art. 176, comma 1, del R.D. 6/5/1940, n. 635), (porchetta ed altre carni cotte, panini farciti e patatine fritte)
- Orario: 17.00 – 23.00

UBICAZIONE: TERAMO – PIAZZA GARIBALDI (AREA ADIACENTE BAR DEI PINI)

- Svolgimento: annuale
- Cadenza: giornaliera
- Giornata di svolgimento: sabato
- Posteggi: n. 1
- Settore: Alimentare
- Specializzazione merceologica: Vendita di bevande (con i limiti di cui all'art. 176, 1° comma, del R.D. 6/5/1940, n. 635), porchetta ed altre carni cotte, panini farciti in genere e patatine fritte
- Orario: 7.00 – 23.00

UBICAZIONE. TERAMO – VILLA PAVONE

- Svolgimento: 15 ottobre – 31 dicembre
- Cadenza: Giornaliera
- Giornata di svolgimento: intera settimana
- Posteggi: n. 1
- Settore: Alimentare
- Specializzazione merceologica: prodotti ortofrutticoli, castagne e frutta secca
- Orario: 7.00 – 23.00

UBICAZIONE: TERAMO – VIA CONA (INCROCIO VIA FONTE BAIANO – LATO GIARDINI)

- Svolgimento: 15 ottobre – 31 dicembre
- Cadenza: giornaliera
- Giornata di svolgimento: intera settimana
- Posteggi: n. 1
- Settore: Alimentare
- Specializzazione merceologica : Vendita di bevande (con i limiti di cui all'art. 176, 1° comma, del R.D. 6/5/1940, n. 635), porchetta e carni cotte, panini farciti e patatine fritte.
- Orario: 07.00 – 23.00

UBICAZIONE: TERAMO – VIA CESARE BECCARIA AREA ADIACENTE L'INGRESSO DEL TRIBUNALE LATO DESTRO.

- Svolgimento: annuale
- Cadenza: giornaliera
- Giornata di svolgimento: intera settimana
- Posteggi: n. 1
- Settore: Alimentare e non alimentare
- Specializzazione merceologica: Vendita di bevande (nei limiti di cui all'art. 176, 1° c. del R.D. 6/5/1940, n. 635), porchetta e carni cotte, panini farciti e patatine fritte – Prodotti ortofrutticoli
- Orario: 7.00 – 23.00

UBICAZIONE: TERAMO – (CIRC.NE RAGUSA VICINO A FERMATA BUS / PASSAGGIO PEDONALE – LATO DESTRO – DIREZIONE VIALE CRISPI)

- Svolgimento: annuale

- Cadenza: giornaliera
- Giornata di svolgimento: intera settimana
- Posteggi: n. 1
- Settore: Alimentare e non alimentare
- Specializzazione merceologica: Vendita di bevande (nei limiti di cui all'art. 176, 1° co. del R.D. 6/5/1940, n. 635), porchetta e carni cotte, panini farciti e patatine fritte – Prodotti ortofrutticoli
- Orario: 7.00 – 23.00

In occasione di trasferimenti temporanei e straordinari di operatori commerciali, concessionari di posteggio mercatale, in tale area per la Festa della Madonna delle Grazie e per altri eventi nelle giornate in cui non sia possibile effettuare l'attività, verrà stabilita, con ordinanza sindacale, una riduzione o sospensione dell'orario di attività.

UBICAZIONE: TERAMO – VIALE CRISPI (AREA ANTISTANTE LA STAZIONE FERROVIARIA – FUORI DALL'AREA DI PROPRIETA' DELLE FERROVIE DELLO STATO)

- Svolgimento: 15 ottobre – 31 dicembre
- Cadenza: Giornaliera
- Giornata di svolgimento: intera settimana
- Posteggi: n. 1
- Settore: Alimentare
- Specializzazione merceologica: prodotti ortofrutticoli, castagne e frutta secca
- Orario: 7.00 – 23.00

UBICAZIONE: TERAMO – VIALE CRISPI – DIREZIONE GIULIANOVA

- Svolgimento: annuale
- Cadenza: Giornaliera
- Posteggi: n. 1
- Settore: non alimentare
- Specializzazione merceologica: piante e fiori
- Orario 7.00 – 23.00

UBICAZIONE: S. NICOLÒ A TORDINO (AREA ANTISTANTE PIAZZA PROGRESSO)

- Svolgimento: annuale
- Cadenza: Giornaliera
- Giornata di svolgimento: intera settimana
- Posteggi: n. 2
- Settore: Alimentare
- Specializzazione merceologica: n. 1 posteggio per la vendita di bevande (con i limiti di cui all'art. 176, 1° comma, del R.D. 6/5/1940, n. 635 porchetta e carni cotte, panini farciti e patatine fritte – n. 1 posteggio per la vendita di noccioline
- Orario: 17.00 – 23.00

UBICAZIONE: S. NICOLÒ A TORDINO (AREA ANTISTANTE PIAZZA PROGRESSO)

- Svolgimento: 15 ottobre – 31 dicembre
- Cadenza: giornaliera
- Giornata di svolgimento: intera settimana
- Posteggi: n. 1
- Settore: Alimentare
- Specializzazione merceologica: Prodotti ortofrutticoli, castagne e frutta secca
- Orario: 7.00 – 23.00 -

- NELLA SOLA GIORNATA DEL MARTEDI' L'ORARIO SARÀ DALLE 15:00 ALLE 23:00

UBICAZIONE: S. NICOLÒ A TORDINO – VIA G.GALILEI (AREA ANTISTANTE UFFICIO POSTALE)

- Svolgimento: 15 ottobre – 31 dicembre
- Cadenza: Giornaliera
- giornata di svolgimento: intera settimana
- Posteggi : n. 1
- Settore: Alimentare
- Specializzazione merceologica: Prodotti ortofrutticoli, castagne e frutta secca
- Orario: 7.00 – 23.00

UBICAZIONE: S. NICOLÒ A TORDINO (AREA ANTISTANTE DIVANI DISCOUNT)

- Svolgimento: 15 ottobre – 31 dicembre
- Cadenza: Giornaliera
- Giornata di svolgimento: intera settimana
- Posteggi: n. 1
- Settore: Alimentare
- Specializzazione merceologica: Prodotti ortofrutticoli, castagne e frutta secca
- Orario: 7.00 – 23.00

UBICAZIONE: S. NICOLÒ A TORDINO (AREA ADIACENTE BAR TRE STELLE)

- Svolgimento: 15 ottobre – 31 dicembre
- Cadenza: giornaliera
- Giornata di svolgimento: intera settimana
- Posteggi: n. 1
- Settore: Alimentare
- Specializzazione merceologica: Prodotti ortofrutticoli, castagne e frutta secca
- Orario: 7.00 – 23.00

UBICAZIONE: S. NICOLÒ A TORDINO – VILLA POMPETTI (AREA ANTISTANTE IL CIMITERO)

- Svolgimento: annuale
- Cadenza: giornaliera
- Giornata di svolgimento: intera settimana
- Posteggi: n. 2
- Settore : non alimentare
- Specializzazione merceologica: Vendita di piante e fiori
- Orario: 7.00 – 23.00

TITOLO V

COMMERCIO ITINERANTE

ART. 31

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati fiere. Nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolgono il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 500 m.
5. E' fatto obbligo all'operatore di avere con sé l'autorizzazione, in originale, e gli altri documenti eventualmente prescritti per lo svolgimento dell'attività e di esibirli a richiesta alle autorità preposte al controllo.

ART. 32

ZONE VIETATE AL COMMERCIO ITINERANTE

1. Per motivi di viabilità e traffico, l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in forma itinerante, è vietato nella porzione di territorio comunale indicata nella allegata planimetria (All. A) ed è consentito unicamente nelle Frazioni comunali. Il Commercio itinerante in San Nicolo' a Tordino è, tuttavia, sempre vietato in Via Cristoforo Colombo e, nella sola giornata del martedì, nell'area circostante Piazza Progresso.
2. Al di fuori delle aree sopra citate, l'operatore in forma itinerante può esercitare la propria attività commerciale su tutto il restante territorio comunale, nei limiti della sosta massima di due ore nello stesso punto ed a distanza di almeno 300 metri tra una sosta e l'altra ed è comunque soggetto, nell'esercizio dell'attività commerciale, alle prescrizioni del Codice della Strada.
3. Le limitazioni stabilite ai commi precedenti, si applicano anche ai Produttori Agricoli che esercitano la propria attività in forma itinerante ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 18/5/2001 n. 228 e della Legge 9/1/1963 n. 59.

ART. 33

RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA

1. Presso l'Ufficio Attività Produttive sono conservate, a disposizione degli interessati le planimetrie, interessanti l'intero territorio comunale, nella quali sono evidenziate le zone concesse per lo svolgimento delle attività mercatali nonché le aree interdette all'attività commerciale.

ART. 34

DETERMINAZIONE DEGLI ORARI PER IL COMMERCIO ITINERANTE

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante è stabilito dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 35

VARIAZIONE, DIMENSIONAMENTO E LOCALIZZAZIONE POSTEGGI

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo o complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, semprechè disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente Regolamento.

ART. 36

CONCESSIONI TEMPORANEE

1. Le concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche, possono essere rilasciate esclusivamente in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturale, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone.
2. Le domande di concessione temporanea di posteggio, in carta legale, devono pervenire al protocollo comunale almeno 15 giorni prima della manifestazione o ricorrenza.
3. L'assegnazione dei posteggi avviene a cura dell'ufficio Attività produttive, sentiti gli altri uffici comunali coinvolti, previa individuazione da parte del Dirigente del I° settore delle aree, del numero di posteggi da assegnare e delle specializzazioni merceologiche ammesse, secondo l'ordine di priorità stabilito per la concessione dei posteggi nei mercati e nelle fiere.

4. Per quanto riguarda le concessioni temporanee connesse alle principali manifestazioni sportive e culturali ricadenti nell'ambito del Centro Storico della città e alle festività religiose della Festa della Madonna delle Grazie e dell'epifania, gli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come le merceologie ammesse, sono stabiliti dalla Giunta Municipale compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del comune.
5. La concessione di posteggio è comunque subordinata al pagamento della COSAP e la ricevuta di pagamento deve essere esibita agli organi di vigilanza, in caso di controllo.

ART. 37

VALIDITÀ DELLE PRESENZE

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tenuto conto dei successivi aggiornamenti effettuati a seguito del rilevamento delle presenze effettuate ai mercati dalla Polizia Municipale.
2. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, se trattasi di società, del suo legale rappresentante o dei singoli soci, in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori o di dipendenti che risultino delegati da apposita annotazione sull'autorizzazione.

ART. 38

ATTIVITÀ STAGIONALI

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 90 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento.

ART. 39

ORARI DEI MERCATI E DELLE FIERE

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 12, del D. Lgs. n. 114/98, il Sindaco, sulla base degli indirizzi regionali e delle presenti disposizioni, sentite le organizzazioni dei consumatori e di categoria più rappresentative a livello provinciale, stabilisce gli orari dei mercati, delle fiere e delle altre forme di commercio su aree pubbliche del territorio comunale.
2. In ogni caso, è fatto divieto di sospendere l'effettuazione di mercati e fiere senza la preventiva comunicazione agli operatori interessati.

3. In caso di svolgimento domenicale o festivo di mercati e fiere è consentita, previo provvedimento del Sindaco, e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, per lo stesso orario, l'apertura facoltativa agli esercenti di vendita al dettaglio su aree private

ART. 40

SUBINGRESSO E REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto inter vivos o mortis causa, relativa alle autorizzazioni rilasciate per i posteggi sopra indicati, è soggetto alla sola comunicazione da effettuarsi al Comune, in carta semplice e con allegato copia dell'atto pubblico della scrittura privata autenticata dal notaio, entro 60 giorni dalla data dell'evento, a condizione che sia effettivamente provato il trasferimento dell'azienda e che il subentrante *sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 bis della L.R. n. 135/99.*
2. E' fatto comunque divieto al subentrante occupare il posteggio acquistato prima della comunicazione di cui comma precedente.
3. Copia della comunicazione inviata al Comune deve essere esibita, a richiesta, agli organi di vigilanza al fine di provare l'avvenuto trasferimento dell'azienda.
4. In caso di subingresso in gestione, l'autorizzazione viene rilasciata con validità limitata al periodo di durata della gestione stesso.
5. Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa, delle concessioni di posteggio eventualmente possedute dal dante causa, nonché di tutti i titoli di priorità derivanti dal numero di presenze e dall'anzianità storica dell'autorizzazione valutata sulla base di vari passaggi riportati d'Ufficio dai Comuni sulla stessa.
6. L'anzianità di iscrizione al Registro Imprese del cedente, sia l'intera attività che il ramo d'azienda, va considerato solo laddove il cedente abbia effettivamente maturato il diritto ma non è possibile accertarne l'anzianità di presenza sul mercato o fiera. In relazione all'istituzione di un nuovo mercato o fiera l'anzianità di iscrizione al Registro Imprese non va presa in considerazione come titolo di priorità.
7. *In caso di subingresso, la concessione di posteggio acquisita ha validità fino alla data di scadenza della concessione decennale del dante causa.*

ART. 41

VALIDITÀ DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PROVVISORIE NEI MERCATI SETTIMANALI

1. Le concessioni di posteggio già rilasciate nelle aree mercatali individuate in via provvisoria e sperimentale con le deliberazioni di Giunta Municipale n. 789 del 19/4/1996, come successivamente modificata con la deliberazione n. 1515 del 30/7/1996, sono confermate e dichiarate definitive quanto ad ubicazione, dimensioni e settore di vendita, ad esclusione di quelle previste in P.zza Martiri della Libertà e Via Cirillo.

2. Gli operatori commerciali già assegnatari provvisori di posteggio in Via Vescovado e P.zza Orsini, hanno diritto, a richiesta, di occupare il posteggio originariamente assegnato;
3. Gli operatori commerciali, già collocati provvisoriamente in P.zza Martiri della Libertà e successivamente in Via S. Antonio e L.go Madonna delle Grazie nonché quelli di Via Cirillo, verranno collocati nei nuovi posteggi di L.go Madonna delle Grazie, Via S. Antonio e Via Madre Tevere di Calcutta, sulla base della graduatoria formulata prima della data di entrata in vigore della legge regionale n. 135/99.
4. I posteggi assegnati provvisoriamente presso il mercato settimanale di S. Nicolò a Tordino con ordinanza sindacale n. 51916 del 18/11/1999, verranno riassegnati definitivamente sulla base della graduatoria esistente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 135/99.

ART. 42

SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono sanzionate a norma dei comuni 1 e 2 dell'art. 29 del D.Lgs. n. 114/98, della Legge n. 3/2003 e degli artt. 19 bis e 20 bis della L.R. n. 135/99.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme di cui al D.L.gs. n. 114/98, alla L.R. n. 135/99, alla L.R. 10/2006.

ART. 43

ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale per la disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari, in materia di commercio su aree pubbliche del Comune di Teramo, con essa incompatibili.

COMUNE DI TERAMO
CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 DICEMBRE 2011
PUNTO NUMERO 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO

IL PRESIDENTE

Invita il Consesso a voler discutere del seguente argomento:

"MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. (REL. ASS. COZZI)".

QUINDI COSÌ PROSEGUE: Passiamo al punto sei dell'ordine del giorno, modifica ed integrazione al regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche. Relaziona l'assessore Mario Cozzi. Prego Assessore!

PRENDE LA PAROLA L'ASSESSORE COZZI MARIO: Grazie Presidente! L'argomento che portiamo oggi all'ordine del giorno, si tratta di modifica ed integrazione al regolamento comunale per la disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche. Quindi già l'oggetto capiamo che si divide in due parti, una si tratta di modifiche e l'altra di integrazioni, la prima, le integrazioni sono dettate dagli adeguamenti normativi legati alla legge regionale 50 e 59 del 2010, quindi sono dei meri adeguamenti, mentre invece la parte sostanziale è quella dettata dalle modifiche. La prima modifica che andiamo ad apportare è quella della rimodulazione, quindi la risistemazione del mercato di Colleaterrato, sulla base della richiesta insomma degli esercenti di vendita, dei venditori ambulanti ed anche degli esercenti di vendita a sede fissa, nell'area della piazza di Colleaterrato, si è creata la necessità e quindi c'è stata una fase sperimentale nella quale c'è stata una rimodulazione, quindi un raggruppamento, visto che nella prima fase il mercato occupava l'intera piazza, mentre successivamente siamo riusciti a raggrupparli occupandone metà, quindi lasciando uno spazio, l'altra metà dello spazio libero per il parcheggio, quindi rendendolo più omogeneo e fruibile sia per i venditori del mercato ed anche per i venditori in sede fissa. Quindi superata una fase sperimentale, oggi andiamo all'approvazione definitiva di questa nuova sistemazione. L'altra invece importante modifica è quella legata all'articolo 10 di suddetto regolamento, che verte sul discorso legato alla vendita per il mercato cittadino del sabato, l'esposizione alla vendita successiva al rinnovo che avverrà nel 2014 delle concessioni decennali, alla vendita senza l'ausilio del mezzo all'interno del centro storico tutto. Sulla base di questo provvedimento, c'è stato un approfondito studio, in una prima fase abbiamo rivisitato tutte le concessioni, quindi abbiamo fatto un pochetto d'ordine su quelle che saranno le scadenze relative alle concessioni decennali, successivamente abbiamo approfondito anche e soprattutto sotto l'aspetto giuridico l'eventualità del condividere questo provvedimento in una fase

diretta, quindi abbiamo optato per aspettare la scadenza delle concessioni decennali, oltre evitare eventuali ricorsi, ma anche e soprattutto perché il tempo che intercorre da qui a due anni è un tempo secondo noi adeguato, sia per riorganizzarlo, ma anche e soprattutto per dare un momento di assorbimento per coloro che di questa attività ne fanno un lavoro fisso ed anche perché c'è un giusto tempo, un congruo tempo per dare modo a tutti i venditori ambulanti di organizzare questo nuovo sistema di vendita, per organizzarsi. Una seconda fase è stata quella legata ad uno studio approfondito, che poi è scaturito anche con un parere dell'ufficio traffico, per quelli che saranno poi i nuovi flussi legati al carico e scarico del mercato, quindi dell'area mercatale e quindi dei venditori ambulanti, con gli eventuali spazi da riservare per gli stalli legati ai mezzi che non saranno più in uso all'interno dell'area mercatale. Quindi definito questo, portiamo oggi all'approvazione del Consiglio la modifica che in maniera molto semplice e nitida, potrà consentire ai venditori ambulanti di rinnovare la concessione, a patto che la vendita sia senza l'ausilio del mezzo. Su una fase insomma che intercorre in questi due anni, oltre l'approfondimento che è stato fatto dagli uffici, ma anche da quello che è scaturito un pochettino dai suggerimenti in commissione e su questo insomma ringrazio per la partecipazione, la condivisione, la collaborazione il Consiglio tutto, anche le associazioni di categoria, perché il provvedimento è un provvedimento importante, che da diversi anni insomma parliamo di questa riqualificazione e riorganizzazione, ormai siamo arrivati ad un certo. la volontà dell'Amministrazione quindi non è quella di spostare il mercato, ma è quella di riqualificarlo, visto che il mercato è un qualcosa che da vivacità ed attrazione al centro storico nel sabato, anche e non solo per i venditori ambulanti stessi, ma anche per i negozianti ed il commercio in sede fissa. Quindi in questa fase, nei due anni ci siamo riproposti anche, nel momento in cui ci avvicineremo al rinnovo delle concessioni, di fare un'attenta rivalutazione anche di tutta quella che è l'area, per ridefinire bene gli spazi, laddove si creano delle necessità legate alla sicurezza ed anche e soprattutto per tenere conto di quello che sono le necessità oggi di decoro e di immagine del mercato stesso. Grazie!

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE PUGLIA ANGELO: Grazie assessore Cozzi! È aperta la discussione, se ci sono interventi. Prego consigliere Cavallari.

IL CONSIGLIERE CAVALLARI GIOVANNI CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, AVUTANE FACOLTÀ, DICE: Grazie Presidente! Solo alcune precisazioni con l'Assessore, perché in fase di commissione avevamo preso degli impegni, che oggi lui ha ribadito ma io vorrei che nella sua replica cambiasse proprio la forma di quello che ha detto. Cioè noi abbiamo stabilito in commissione che lei prima del 2014 avrà una planimetria aggiornata di tutti gli stalli che saranno previsti all'interno dello spazio mercatale, con l'identificazione anche delle distanze che intercorrono tra i marciapiedi, la strada e quant'altro. Cioè questo è fondamentale per andare a verificare

ed analizzare quello che stiamo facendo, altrimenti rifacciamo le solite cose, ricreiamo... Abbiamo fatto un'operazione giusta al 30%, al 40%. Seconda cosa che lei c'ha detto e che vorremmo la certezza e quindi glielo chiedo nella replica di confermarcelo anche se già ce l'ha detto, le associazioni di categoria che cosa hanno detto, perché è fondamentale nell'approvazione di questo documento avere la certezza quantomeno dalla sua voce, che le associazioni di categoria hanno espresso un parere favorevole. La terza ed ultima cosa, l'impegno che lei si è preso è che lo spazio identificato per la sosta dei mezzi dovrà essere dato ad un canone agevolato rispetto a quelle che sono le condizioni normali, perché altrimenti rischiamo che gli spazi che lei ha citato in sede di commissione, sono spazi serviti dalla Tercoop, dal parcheggio San Francesco e quant'altro, per cui tecnicamente al commerciante gli si andrebbe a caricare oltre ai vari oneri previsti e normali, anche l'onere di una spesa esagerata. Quindi si deve trovare una formula per mediare anche le spese per questa agevolazione che ci viene fatta, quantomeno che noi richiediamo nell'ambito dell'approvazione di questo documento, ma per tenere sempre con l'attenzione dovuta anche la posizione dei commercianti, che si troveranno a dover modificare un qualcosa che era un consuetudine. Quindi se poi nella sua risposta ci darà conferma di questo, noi saremo ben felici anche di sostenere questa delibera.

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE PUGLIA ANGELO: Grazie consigliere Cavallari! Prego consigliere Torelli.

IL CONSIGLIERE TORELLI EZIO CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, AVUTANE FACOLTÀ, DICE: Certo, io volevo fare un breve intervento, in quanto presidente della commissione che ha affrontato questa modifica da portare in Consiglio. Certamente c'è stata una grande collaborazione da tutte le forze politiche, comunque c'è da dire che questo provvedimento che l'Amministrazione sta portando qui per essere votato, è una modifica certamente sostanziale a quello che era il regolamento per l'occupazione del solo pubblico, ai fini della vendita appunto di prodotti nel mercato del sabato. Certamente è sostanziale ma è necessaria, è necessaria in quanto ecco, Teramo ed il centro storico di Teramo aveva bisogno di questa modifica, ne aveva bisogno perché il mercato del sabato tutti quanti lo viviamo, chi in un modo chi in un altro e certamente come giustamente ha detto l'Assessore, il mercato del sabato non solo è un momento di incontro e di scambi commerciali per gli operatori commerciali ambulanti, ma è un momento di incontro, un momento di promozione, un momento di commercio anche per gli operatori a posto fisso. Quindi anche per riequilibrare questo rapporto tra commercio ambulante e commercio a posto fisso era giusto farlo, perché alla base di tutto questo, sì, c'è il decoro della città, c'è la sicurezza a cui praticamente ecco, si doveva dare anche una risposta, perché col fatto che gli operatori ambulanti del mercato del sabato, spesso e volentieri avendo i furgoni alle spalle del banco, praticamente erano costretti ad allargarsi un pochettino con la loro esposizione, praticamente si creava il problema di non lasciare una sede adeguata stradale, per

l'intervento dei mezzi di soccorso. Questo giustamente come osservava Cavallari e l'ha detto anche in commissione è anche giusto magari nella nuova piantina, nella nuova planimetria, questa nuova distanza che rimane tra il banco ed il bordo della strada, ai fini anche di agevolare tutte quelle forme di soccorso che si potrebbero creare con il passare dei tempi e per le diverse situazioni. Certamente ecco, quello che volevo ribadire è anche quello che ho citato prima, appunto il ristabilire un giusto equilibrio tra il rapporto che c'è nel mercato del sabato tra gli operatori ambulanti e quelli a posto fisso perché anche quelli a posto fisso usufruiscono del mercato del sabato in quanto appunto è un momento particolare per Teramo, è il giorno in cui, questo naturalmente non è che lo dico io, ma sono i dati che ci hanno fornito la Iscon Group quando ha fatto praticamente il suo piano di riqualificazione del centro urbano di Teramo, il sabato mattina è il giorno in cui a Teramo c'è più presenza praticamente di visitatori e questo significa che è un momento importante. Quindi essendo un momento importante è giusto che l'Amministrazione vada a valorizzare ancora di più questo momento importante ed a renderlo più accettabile, più idoneo per tutte le componenti sociali che frequentano appunto questo luogo che è il centro storico di Teramo. Quindi certamente sono soddisfatto dell'operazione che è stata fatta e certamente mi auguro che tutti quanti possano sostenere questo provvedimento. Grazie!

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE PUGLIA ANGELO: Grazie Consigliere Torelli! Altri interventi? Prego Consigliere Santacroce!

IL CONSIGLIERE SANTACROCE SANDRO CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, AVUTANE FACOLTÀ, DICE: Grazie Presidente! Io penso che oggi sia estremamente importante questo regolamento, soprattutto per un aspetto che è quello che si è sottolineato un po' da tutti e cioè il mercato del sabato. È interessante probabilmente ricordarci che quando ci fu il trasferimento del mercato da piazzale Madonna delle Grazie al centro ci fu una sommossa dei commercianti che erano contrari. Dopo anni hanno capito che invece era una ricchezza per tutti. Ora renderlo ancora più vivibile è sicuramente più importante. Dico questo perché spero che questo ritardo culturale da parte di alcuni commercianti venga superato perché ancora assistiamo purtroppo a delle riflessioni di questa categoria in merito al traffico cittadino. Non si riesce molte volte a chiudere al traffico delle macchine il centro storico perché c'è l'opposizione di alcuni commercianti, fino ad arrivare a deturpare una delle rarissime piazze belle di questa città come quella di piazza Sant'Agostino, che per recuperare appena otto posti macchina siete stati costretti a fare delle cose veramente poco simpatiche. Quindi volevo approfittare di questo momento proprio perché si faccia una riflessione da parte di questa categoria che è una categoria estremamente importante, se volete in difficoltà, ma certamente bloccare la vita di un centro storico per riportare dentro le macchine, immaginando che dal traffico cittadino possa incrementarsi il volume di affari è veramente oramai un concetto superato in tutti i posti d'Italia, ma non solo

in Italia, questa cosa è stata compresa, è stata superata, speriamo che avvenga anche da noi in tempi molto veloci. Grazie!

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE PUGLIA ANGELO: Grazie Consigliere Santacroce! Altri interventi? Prego Consigliere Canzio!

IL CONSIGLIERE CANZIO ROBERTO CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, AVUTANE FACOLTÀ, DICE: Ma Presidente solo due battute, del resto questa cosa è stata condivisa in commissione. L'unica cosa, come dice Cavallari, dice "ma le associazioni di categoria che dicono"? Allora attenzione, se noi prendiamo questa decisione che è una cosa che viene richiamata da anni come giustamente pure sostengono altri Consiglieri di minoranza ed oggi ci poniamo il problema, è chiaro che non tutti saranno d'accordo di togliere il proprio furgone, ma questo è chiaro. Il problema è vedere se noi siamo convinti di fare questo provvedimento. Siccome, ripeto, per anni ho ascoltato anche da parte del centrosinistra che dovevano essere tolti questi furgoni, quindi io credo che... Se poi noi andiamo a chiedere ai commercianti se sono d'accordo, sicuramente non saranno d'accordo tutti o qualcuno sicuramente non è d'accordo. Ma noi dobbiamo avere un'idea di che cosa vogliamo fare. Io non lo so, secondo me qualcuno... tutti, 100%? Al 100% sono d'accordo? Io, ripeto, se sono d'accordo è meglio, però non ci possiamo porre il problema se sono d'accordo o no, perché è un'idea di città e quella è. E comunque pure chi non è d'accordo sicuramente si troverà chi vorrà venire. Grazie!

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE PUGLIA ANGELO: Grazie Consigliere Canzio! Altri interventi? Prego Consigliere D'Alberto!

IL CONSIGLIERE D'ALBERTO GIANGUIDO CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, AVUTANE FACOLTÀ, DICE: Presidente grazie, sarò brevissimo. Nel merito condivido quanto affermato dai colleghi che mi hanno preceduto della minoranza. Semplicemente per rilevare due questioni di carattere tecnico, anche al Segretario perché alla pagina due, riportando il corpo della delibera poi all'allegato che il regolamento, ci sono alcuni rinvii non corretti. Il comma 13 dell'Art. 2 ed il comma 15 dell'Art. 2 ed il comma 17 dell'Art. 2, in realtà... alla pagina 2, il comma 13 dell'Art. 2, il comma 15 dell'Art. 2 e comma 17 dell'Art. 2, evidentemente lì c'è un rinvio non corretto perché l'Art. 2 sempre però commi 1, lettera M, O e Q. Semplicemente questa correzione tecnica per evitare una discordanza tra il corpo della delibera ed il regolamento che è allegato. Pagina 2 del corpo della delibera, quello che è stato presentato oggi. Il comma 13 dell'Art. 2. Sì, quindi è il comma 1 dell'Art. 2, lettera M, O, Q, perché altrimenti poi si crea una discordanza tra i due testi perché si fa riferimento a commi che non esistono, semplicemente questo. Giusto per una coerenza del testo.

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE PUGLIA ANGELO: Consigliere se dopo l'intervento viene qui, lo correggiamo e lo votiamo corretto! Prego! È finito l'intervento? Quindi andiamo avanti. Grazie

Consigliere D'Alberto! Altri interventi? Prego Assessore con la replica!

PRENDE LA PAROLA L'ASSESSORE COZZI MARIO: Volevo rispondere al Consigliere Cavallari. Come avevamo già un attimino approfondito ed anche condiviso in commissione, quello che si andrà a creare è una novità assoluta nel senso che prima la vendita veniva effettuata sullo stesso stallo, quindi sulla stessa metratura, sia con il mezzo e la restante parte per l'esposizione. Quindi nella fase successiva si determinerà una sola esposizione. Quindi nel momento in cui si sarà una prima fase di sperimentazione, noi lì già saremo pronti chiaramente ad avere una piantina nuova, approvata, con le dovute distanze in maniera assoluta, come lo è già oggi, determinata nel passato chiaramente, e da cui si evincono in alcuni punti delle criticità che noi per questo, su questo vogliamo intervenire chiaramente e migliorarli. Per quanto riguarda gli stalli, noi abbiamo già determinato ed abbiamo una lettera di condivisione con il parcheggio San Francesco della disponibilità oltre che per gli stalli, anche a condizioni agevolate. E stesso discorso in virtù del fatto perché abbiamo individuato, come già abbiamo trattato in commissione, più di un'area perché noi vorremmo determinare più aree per consentire a coloro che vivono il furgone come magazzino a non dover allontanare troppo dallo stallo della vendita in virtù del fatto che proprio si determina un momento in cui ci potrebbe essere bisogno di dover ricaricare il banco. Quindi abbiamo determinato e stiamo lavorando per degli spazi di stallo strettamente vicini rispetto alle aree che si determinano. Ad esempio per Corso San Giorgio abbiamo determinato lo spazio di piazza Gasbarrini. Invece per la restante per ora riteniamo che possa essere sufficiente il bacino di piazzale San Francesco, ma se si determineranno ulteriori necessità siamo disponibili assolutamente a lavorarci. Per quanto riguarda il discorso insomma delle associazioni di categoria, i pareri sono per lo più favorevoli, non in maniera complessiva come lo è chiaramente, ma diciamo che oltre ad una condivisione di massima che ci fa ben sperare, riteniamo che loro hanno molto apprezzato il discorso della scelta di non intervenire in maniera troppo vicina ed immediata, ma di lasciare un giusto tempo sia per assorbire il cambiamento ma anche e soprattutto per dar tempo ai venditori ambulanti di organizzarsi nel nuovo sistema di vendita. Quindi questo ci lascia ben sperare, però diciamo anche che le associazioni vengono sentite, ma è una scelta comunque di carattere politico. Grazie!

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE PUGLIA ANGELO: Grazie Assessore Cozzi! Quindi possiamo procedere con la dichiarazione di voto! Ci sono dichiarazioni di voto? Prego Consigliere Di Bonaventura!

IL CONSIGLIERE DI BONAVENTURA VALDO CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, AVUTANE FACOLTÀ, DICE: Due parole, sarò brevissimo. Penso che con questo provvedimento stiamo andando nella direzione giusta perché salvaguardiamo il mercato al centro storico curando il decoro della città. Io voglio cogliere l'occasione per manifestare il mio

apprezzamento per l'operato dell'Assessore perché ancora una volta quando porta avanti delle situazioni cerca di coinvolgere, di fare anche chiarezza con la minoranza e come vede l'Assessore noi non siamo la minoranza del No, apprezziamo il suo lavoro e lo manifestiamo anche. Quindi non possiamo altro che approvare questo provvedimento. Grazie!

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE PUGLIA ANGELO: Grazie Consigliere Di Bonaventura! Altre dichiarazioni? Quindi niente, ecco do la parola un attimo al Segretario!

PRENDE LA PAROLA IL SEGRETARIO GENERALE IEZZI SERGIO: Come diceva il Consigliere D'Alberto, viene corretto, c'è un refuso, non è il comma 13 dell'Art. 2, ma il comma 1 dell'Art. 2, lettera M, il comma 1 dell'Art. 2, lettera O ed il comma 1 dell'Art. 2, lettera... Si tratta di un refuso, della correzione di un refuso, come diceva giustamente.

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE PUGLIA ANGELO: Grazie Segretario! Procediamo alla votazione, mi sembra che siamo tutti d'accordo, quindi per alzata di mano.

Quindi, ultimata la discussione, mette a votazione, per alzata di mano, l'adozione della deliberazione in argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne proclama l'esito, che risulta dall'allegato prospetto.

PROCLAMATO L'ESITO DELLA VOTAZIONE, IL PRESIDENTE PUGLIA ANGELO COSÌ INTERVIENE: L'immediata esecutività.

Quindi mette a votazione, per alzata di mano, l'immediata esecutività dell'atto, e ne proclama l'esito, che risulta dall'allegato prospetto.